



## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA s.c. Affari Generali e Legali**

**n. 11-AGL-2019 del 11/10/2019**

### **OGGETTO**

**CONVENZIONE CON L'ORDINARIO DIOCESANO DELLA DIOCESI DI MILANO  
CIRCA IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA CATTOLICA ATTUATO  
MEDIANTE LA CAPPELLANIA OSPEDALIERA "S. GIOVANNI XXIII E BEATO CARD.  
FERRARI"**

In base alle attestazioni rese dal dirigente competente all'adozione del provvedimento e alle verifiche contabili svolte:

si provvede alle registrazioni contabili

Il Direttore ad interim della s.c. Risorse Economiche e  
Finanziarie e Libera Professione  
Andrea Frignani

Attestazione di legittimità e regolarità dell'istruttoria  
Il Dirigente della s.c. Affari Generali e  
Legali  
(dott. Antonio Cannarozzo)

L'atto si compone di 12 pagine di cui 9 pagine di allegati parte integrante  
atti n. 1.1.03-483/2019  
/ma



## Il Dirigente della s.c. Affari Generali e Legali

### richiamate

- la determinazione 6 ottobre 2006 n. 128DG con la quale la Fondazione ha approvato la convenzione con la Curia Arcivescovile di Milano per l'assistenza religiosa e spirituale dei pazienti ricoverati, in coerenza con il Protocollo d'Intesa del 21 marzo 2005 stipulato tra la Regione Lombardia e la Regione Ecclesiastica Lombardia per disciplinare il servizio di assistenza religiosa cattolica nelle aziende sanitarie locali, nelle aziende ospedaliere e, in generale, in tutte le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate dedicate allo svolgimento di servizi alla persona, anche a carattere assistenziale;
- le determinazioni 28 febbraio 2008 n. 186DG, 30 gennaio 2009 n. 61DG e 29 gennaio 2010 n. 69DG con le quali la sopracitata convenzione è stata rinnovata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nonché le note 8 marzo 2011 prot. n. 2793, 1 dicembre 2011 prot. n. 15248 e 20 dicembre 2012 prot. n. 16481 con le quali la sopracitata convenzione è stata rinnovata per gli anni 2011, 2012 e 2013, come previsto dalla convenzione stessa;
- le determinazioni del Dirigente della s.c. Affari Generali e Legali n. 11AGL del 5 novembre 2013 e n. 12AGL del 20 dicembre 2016 con le quali è stata approvata la convenzione con l'Ordinario diocesano della Diocesi di Milano rispettivamente per gli anni 2014-2016 e 2017-2019;

### dato atto

- che con nota 20 settembre 2019 la Fondazione, in vista della scadenza della convenzione prevista per il 31 dicembre 2019, ha inoltrato all'Ordinario diocesano della Diocesi di Milano il nuovo testo di convenzione;
- che con nota 26 settembre 2019, la Curia ha inoltrato alla Fondazione la convenzione condivisa tra le parti, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;

### visto il testo di convenzione, dal quale risulta:

- che il servizio di assistenza religiosa si esplica in:
  - assistenza spirituale e morale dei degenti, dei loro familiari, del personale e di tutti coloro che a qualsiasi titolo fanno parte della comunità ospedaliera,
  - amministrazione dei Sacramenti e dei sacramentali,
  - celebrazione delle Sante Messe e delle altre funzioni di culto cattolico secondo le norme canoniche e liturgiche,
  - contributo in materia di etica e di umanizzazione nella formazione del personale in attività di servizio,
  - accompagnamento spirituale e umano e relazione d'aiuto,
  - visita quotidiana ai pazienti ricoverati, con particolare attenzione nei confronti di quelli più gravi,
  - promozione di attività culturali a carattere religioso, preventivamente coordinate con la Fondazione;
- che la Fondazione si avvale delle prestazioni di due assistenti religiosi, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa con trattamento economico omnicomprensivo, non inferiore a quello lordo attribuito al personale dipendente di massima categoria e fascia del comparto, e di un collaboratore stabile, che opera quale volontario a titolo gratuito;
- che gli assistenti religiosi hanno diritto di consumare i pasti forniti dalla Fondazione, con oneri e agevolazioni corrispondenti a quelli riconosciuti ai dipendenti;

**acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario in merito alla convenzione in oggetto, con nota 29 agosto 2019 depositata in atti;



**dato atto** che l'onere per l'attivazione dei contratti con gli assistenti religiosi stimato in € 40.000,00 in ragione d'anno, sarà preventivato nel BPE dell'esercizio di competenza, a partire dall'anno 2020;

**ravvisata** pertanto la necessità di stipulare la sopracitata convenzione con l'Ordinario diocesano della Diocesi di Milano di durata triennale, con decorrenza dal 1 gennaio 2020;

**considerato** che nulla osta alla pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale all'Albo Pretorio della Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17, c. 6 della L.R. n. 33/2009 nel testo vigente;

**richiamata** la determinazione del Direttore Generale n. 311DG del 29 settembre 2017 avente ad oggetto "Disposizioni a carattere gestionale del Direttore Generale";

#### D E T E R M I N A

- 1- di approvare e sottoscrivere la convenzione triennale, a decorrere dal 1 gennaio 2020, con l'Ordinario Diocesano della Diocesi di Milano per il servizio di assistenza religiosa cattolica attuato mediante la cappellania ospedaliera "San Giovanni XXIII e Beato Card. Ferrari", nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2- di dare mandato alla s.c. Risorse Umane e Relazioni Sindacali per gli adempimenti di competenza;
- 3- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17, c. 6 della L.R. n. 33/2009 nel testo vigente.

IL DIRETTORE DELLA s.c. Affari Generali e Legali  
Antonio CANNAROZZO  
Firmato digitalmente

**CONVENZIONE TIPO TRA LA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI E L'ORDINARIO DIOCESANO DELLA DIOCESI DI MILANO CIRCA IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA CATTOLICA ATTUATO MEDIANTE LA CAPPELLANIA OSPEDALIERA "S. GIOVANNI XXIII E BEATO CARD. FERRARI"**

**TRA**

La Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, con sede in Milano Via G. Venezian, 1 - codice fiscale 80018230153 e partita IVA 0437630155, di seguito denominato anche solo come "Fondazione", nella persona del Direttore della s.c. Affari Generali e Legali, dott. Antonio Cannarozzo (a ciò delegato con potere di firma dal Direttore Generale della Fondazione, giusta determinazione 29 settembre 2017 n. 311DG),

**E**

l'Ordinario diocesano della Diocesi di Milano, nella persona di S.E. mons. Franco Maria Giuseppe Agnesi, nella sua qualità di Vicario Generale, per le Sue competenze domiciliato in piazza Fontana, 2 Milano

**PREMESSO CHE**

- in data 21 marzo 2005, la Regione Lombardia e la Regione Ecclesiastica Lombardia hanno stipulato un Protocollo di Intesa (di seguito denominato "Intesa") per disciplinare il servizio di assistenza religiosa cattolica nelle aziende sanitarie locali, nelle aziende ospedaliere e, in generale, in tutte le altre strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, nonché nelle strutture pubbliche e private accreditate dedicate allo svolgimento di servizi alla persona, anche di carattere assistenziale (denominati, in via generale, enti gestori);
- l'Intesa contribuisce a costituire – in uno con i principi costituzionali e con le vigenti disposizioni statali e regionali – il quadro di riferimento generale della materia nella Regione Lombardia;
- l'articolo 4 dell'Intesa stabilisce che, sulla base e nel rispetto degli indirizzi e delle direttive contenuti nel medesimo Protocollo, su richiesta anche di una sola delle Parti, gli enti gestori e gli Ordinari diocesani stipulano apposite convenzioni per la disciplina del servizio di assistenza religiosa da svolgere nelle strutture di ricovero;
- la Fondazione, qualificabile quale ente gestore, intende prestare il servizio di assistenza religiosa ai propri degenti ed è, fra l'altro, soggetta alla previsione di cui all'articolo 4 dell'Intesa;
- la Fondazione e la Diocesi convengono di perfezionare fra loro apposito atto convenzionale, coerente con la citata Intesa del 21 marzo 2005 e con i documenti di programmazione aziendale approvati, in particolare il bilancio di previsione e il piano assunzioni;
- per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, continua a valere e a spiegare efficacia il Protocollo di Intesa, che deve intendersi interamente e puntualmente richiamato e che si allega alla presente convenzione;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### *Art. 1*

Le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante della presente convenzione.

### *Art. 2*

La Fondazione e l'Ordinario diocesano, sulla base degli indirizzi e dei principi contenuti nell'articolo 2 lett. C e negli artt. 6 e 8 commi 1 e 2 del protocollo d'intesa, stabiliscono che il servizio di assistenza religiosa sia garantito mediante n. 2 assistenti religiosi e n. 1 collaboratore stabile, che opera quale volontario, e nell'insieme costituiscono la cappellania.

Qualsiasi variazione nel numero degli assistenti religiosi sarà stabilita in accordo tra le parti, con scambio di note, tenendo conto del numero, della qualità e delle necessità dei degenti o di altre particolari esigenze.

In caso di pluralità di assistenti religiosi, l'Ordinario diocesano si impegna a dare formale comunicazione alla Fondazione della nomina del responsabile della cappellania e degli eventuali collaboratori stabili.

### *Art. 3*

Il servizio di assistenza religiosa oggetto della presente convenzione comporta:

- l'assistenza spirituale e morale dei degenti, dei loro familiari, del personale e di tutti coloro che a qualsiasi titolo fanno parte della comunità ospedaliera;
- l'amministrazione dei Sacramenti e dei sacramentali;
- la celebrazione delle Sante Messe e delle altre funzioni di culto cattolico secondo le norme canoniche e liturgiche;
- il contributo in materia di etica e di umanizzazione nella formazione del personale in attività di servizio;
- l'accompagnamento spirituale e umano e la relazione d'aiuto;
- la visita quotidiana ai pazienti ricoverati, con particolare attenzione nei confronti di quelli più gravi;
- la promozione di attività culturali a carattere religioso, preventivamente coordinate con la Fondazione;

### *Art. 4*

Al fine di assicurare il servizio di assistenza religiosa, la Fondazione si avvale delle prestazioni di due assistenti religiosi, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa con trattamento economico onnicomprensivo, non inferiore a quello lordo attribuito al personale dipendente di massima categoria e fascia del comparto. Tale trattamento economico viene attribuito pro quota di

attività presso la Fondazione al sacerdote indicato dall'Ordinario quale Cappellano ovvero collaboratore stabile o altro suo sostituto individuato come meglio infrspecificato.

Gli assistenti religiosi hanno diritto di consumare i pasti (prima colazione, pranzo e cena) forniti dalla Fondazione, con oneri e agevolazioni corrispondenti a quelli riconosciuti ai dipendenti.

#### *Art. 5*

Gli assistenti religiosi sono tenuti all'osservanza dei doveri previsti dalle leggi e dai regolamenti per i dipendenti, in quanto compatibili, e dall'art. 8 dell'Intesa.

L'esonero dal servizio degli assistenti religiosi è disposto dalla Fondazione, per gravi e documentati motivi, in accordo con l'Ordinario diocesano, in ogni caso secondo le procedure contrattuali, che si applicano anche al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o diverso da quello subordinato.

#### *Art. 6*

Gli assistenti religiosi sono tenuti a documentare la loro presenza in servizio, nel rispetto del debito orario, attraverso le modalità più idonee da concordarsi con l'Amministrazione.

In forza della specialità che contraddistingue il rapporto di lavoro, gli assistenti religiosi non hanno diritto agli emolumenti riferibili al lavoro straordinario, ai servizi festivi e notturni e alla reperibilità.

In forza delle prerogative contrattuali per esigenze di ferie e riposi settimanali, aspettative e/o permessi retribuiti, gli assistenti religiosi in servizio saranno sostituiti da altri, designati dall'Ordinario diocesano, che godranno del trattamento previsto dall'articolo 9 comma 3 del protocollo d'intesa. Il medesimo trattamento è applicabile anche nei casi di malattia, a decorrere dal quindicesimo giorno di assenza del titolare.

La Fondazione si impegna a comunicare annualmente all'Ordinario diocesano il programma delle attività di formazione e di aggiornamento che vedono coinvolti gli assistenti religiosi. Il programma tiene conto delle richieste presentate dagli assistenti religiosi e delle necessità che si evidenziano nello svolgimento del servizio.

#### *Art. 7*

La Fondazione mette a disposizione della cappellania gli spazi e le dotazioni di seguito descritti come da pianta allegata (*all. 1*):

- chiesa o cappella e sacrestia (locali 1N1, 1N2, 1N3, 1N4), locali ad uso ufficio e uso alloggio del Cappellano (locali 1N5A e 1N11), con relativo posto auto, ubicati in via Venezian n. 1 Blocco 1 piano 9°, completi di arredi, attrezzature e accessori di cui all'elenco *allegato 2*, per la parte di interesse.

#### *Art. 8*

Le offerte raccolte durante le celebrazioni sono destinate alla cappellania.

*Art. 9*

La durata della presente convenzione è stabilita in anni tre e decorre dal 1° gennaio 2020 e può essere rinnovata con accordo scritto tra le parti.

*Art. 10*

La Fondazione e l'Ordine Diocesano della Diocesi di Milano sono Titolari autonomi del trattamento e, ove dovessero venire a conoscenza - anche in modo fortuito - dei dati di cui ciascuna Parte è titolare, si impegnano a trattare tali dati nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo. Ove necessario e, in particolare, qualora coinvolti nelle discussioni multidisciplinari volte alla programmazione del percorso di cura dei pazienti, la Fondazione designerà gli assistenti religiosi e il collaboratore stabile quali persone autorizzate al trattamento ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito "Regolamento"). Gli assistenti religiosi e il collaboratore stabile saranno tenuti ad osservare diligentemente le istruzioni fornite dalla Fondazione, nonché le vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte, in qualità di titolare autonomo, è responsabile dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.

Letto, confermato e sottoscritto


Milano, .....

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori  
Il Direttore s.c. Affari Generali e Legali  
(dott. Antonio Cannarozzo)

Ordinario diocesano della  
Diocesi di Milano  
(S.E. mons. Franco Maria Giuseppe Agnesi)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**CONVENZIONE CON L'ORDINE DIOCESANO DELLA DIOCESI DI MILANO  
INVENTARIO BENI**

<b>N INVET</b>	<b>TIPOLOGIA BENE</b>	<b>LOCALE</b>	<b>NOTE</b>
4915	ARMADIO A QUATTRO ANTE	1N11	
60303	PC DELL	1N11	
50293	STAMPANTE HL-1450	1N11	
18019	SCRIVANIA	1N11	
49516	COMODINO	1N11	
10001000840	LETTO ELETTRICO	1N11	
49518	TELEFONO	1N11	
///	LIBRERIA AD ELEMENTI	1N11	PROPRIETA' DON TULLIO
///	LIBRERIA AD ELEMENTI	1N11	PROPRIETA' DON TULLIO
///	MOBILE 2 ANTE COLORE BIANCO	1N11	PROPRIETA' DON TULLIO
///	SEDIA GIREVOLE	1N11	PROPRIETA' DON TULLIO
///	POLTRONA	1N11	PROPRIETA' DON TULLIO
18022	SEDIA COLOR MARRONE	1N11	
12066	SEDIA	CHIESA	
12102	SEDIA	CHIESA	
12079	SEDIA	CHIESA	
12104	SEDIA	CHIESA	
12109	SEDIA	CHIESA	
12086	SEDIA	CHIESA	
12082	SEDIA	CHIESA	
12095	SEDIA	CHIESA	
12061	SEDIA	CHIESA	
12098	SEDIA	CHIESA	
12041	SEDIA	CHIESA	
12062	SEDIA	CHIESA	
12045	SEDIA	CHIESA	
12091	SEDIA	CHIESA	

<b>N INVET</b>	<b>TIPOLOGIA BENE</b>	<b>LOCALE</b>	<b>NOTE</b>
12083	SEDIA	CHIESA	
12096	SEDIA	CHIESA	
12100	SEDIA	CHIESA	
12085	SEDIA	CHIESA	
12094	SEDIA	CHIESA	
12106	SEDIA	CHIESA	
12089	SEDIA	CHIESA	
12097	SEDIA	CHIESA	
72829	SEDIA	CHIESA	
12107	SEDIA	CHIESA	
12176	SEDIA	CHIESA	
12067	SEDIA	CHIESA	
12068	SEDIA	CHIESA	
12081	SEDIA	CHIESA	
12105	SEDIA	CHIESA	
12093	SEDIA	CHIESA	
12077	SEDIA	CHIESA	
12074	SEDIA	CHIESA	
12078	SEDIA	CHIESA	
12075	SEDIA	CHIESA	
12071	SEDIA	CHIESA	
12064	SEDIA	CHIESA	
72830	SEDIA	CHIESA	
12072	SEDIA	CHIESA	
72827	TAVOLINO	CHIESA	
72828	LEGGIO	CHIESA	
12063	SEDIA	CHIESA	
12080	SEDIA	CHIESA	
72836	ORGANO	CHIESA	

<b>N INVET</b>	<b>TIPOLOGIA BENE</b>	<b>LOCALE</b>	<b>NOTE</b>
12117	PIANOFORTE	CHIESA	
72815	IMPIANTO AUDIO	CHIESA	
12044	ARMADIO A DUE ANTE	CHIESA	
12045	ARMADIO	CHIESA	
12109	POLTRONA	CHIESA	
12110	SEDIA	CHIESA	
12099	SEDIA	CHIESA	
12084	SEDIA	CHIESA	
12039	SEDIA	CHIESA	
45622	TELEFONO A MURO	CHIESA	
120033	ARMADIETTO A MURO	CHIESA	
72825	GUARDAROBA SECRESTIA	CHIESA	
29479	SEDIA	UFFICIO DON TULLIO	
49514	CASSETTIERA	UFFICIO DON TULLIO	
7413	FRIGORIFERO IGNIS	UFFICIO DON TULLIO	
49513	MOBILE LIBRERIA	UFFICIO DON TULLIO	
18201	MADIA	UFFICIO DON TULLIO	
3295	APPENDIABITI	UFFICIO DON TULLIO	
12101	SEDIA	UFFICIO DON TULLIO	
12090	SEDIA	UFFICIO DON TULLIO	
29292	SEDIA	UFFICIO DON TULLIO	
29304	SEDIA	UFFICIO DON TULLIO	
///	TENDE	UFFICIO DON TULLIO	PROPRIETA' DON TULLIO
///	QUADRI	CHIESA	PROPRIETA' DON TULLIO
72831	PANCHE	CHIESA	NR 49 -ALL'INTERNO DELLA CHIESA
72826	ALTARE	CHIESA	
12024	ARMADIO	CHIESA	
12025	ARMADIO	CHIESA	
12026	ARMADIO	CHIESA	

<b>N INVET</b>	<b>TIPOLOGIA BENE</b>	<b>LOCALE</b>	<b>NOTE</b>
12027	ARMADIO	CHIESA	
12028	ARMADIO	CHIESA	
12030	TAVOLO	CHIESA	
12108	SEDIA GIREVOLE	CHIESA	
12111	SEDIA	CHIESA	
12112	SEDIA	CHIESA	
12113	SEDIA	CHIESA	
12114	SEDIA	CHIESA	
12115	SEDIA	CHIESA	
12116	SEDIA	CHIESA	
12118	INGINOCCHIATOIO	CHIESA	
12119	INGINOCCHIATOIO	CHIESA	
12121	SEDIA IMBOTTITA	CHIESA	
NR O4	CONDIZIONATORI	CHIESA	1 NON FUNZIONANTE
72833	DIFFUSORI ACUSTICI		
72832	DIFFUSORI ACUSTICI		
<b>Sopralluogo 20 settembre 2019</b>			